



ISTITUTO COMPRENSIVO "F. DE SANCTIS"

Via Peraine 82010 Moiano BN ☎ Segreteria 0823711653 · ☎ fax 0823711653 · Dirigenza 0823712998
e-mail: bnic83800c@istruzione.it PEC: bnic83800c@pec.istruzione.it sito web: www.icmoiano.gov.it
Codice Fiscale: 92029230627 – Codice Univoco dell'ufficio: UF90A9



Ai docenti

Ai genitori

Atti – Albo – Sito Web istituzionale

Oggetto: validità dell'anno scolastico 2018/2019 per la valutazione degli alunni nella scuola primaria ,secondaria di I grado (limite massimo delle ore di assenza). Criteri di deroga

Visto il D.P.R. n. 122 del 22 giugno 2009 art. 14 comma 7 che recita "... ai fini della validità dell'anno scolastico, ... per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato";

Vista la Circolare del MIUR n. 20 prot. n. 1483 del 4.3.2011 pari oggetto;

Visto il Dlgs. 62/2017

Visti i percorsi di studio di questo Istituto scolastico;

Considerato che per la determinazione del limite minimo di presenze deve essere considerato il monte ore annuale delle lezioni;

si informa

che il limite massimo di ore di assenze consentito, nel quadro dell'orario annuale personalizzato, ai fini della validità dell'anno scolastico 2018/2019 è fissato secondo la seguente tabella:

Scuola	N° ore settimanali	Monte ore annuale	N° minimo di presenze 75%	N° massimo di assenze 25%
Primaria	28	28x33 settimane = 924	693	231 (pari circa a 50 giorni di lezione)
	40	40x33 settimane = 1.320	990	330 (pari a circa 50 giorni di lezione)
Scuola secondaria di I grado	30	30x33 settimane = 990	743	247 (pari circa a 50 giorni di lezione)
Scuola secondaria tempo prolungato	36	36x33 settimane = 1188	891	297 (pari circa a 50 giorni di lezione)

Scuola Primaria

Tempo scuola 28 ore

- il monte ore annuale per tutti gli alunni è di 924 ore (28 ore settimanali di lezione moltiplicate per 33 settimane di scuola);
- il minimo delle ore di presenza a scuola da assicurare per la validità dell'anno scolastico, pari ai $\frac{3}{4}$ del suddetto orario annuale personalizzato obbligatorio, ammonta a 693 ore;
- al di sotto di tale limite l'alunno non può essere ammesso alla classe successiva;
- il limite massimo di assenze, come riportato in tabella, pari ad $\frac{1}{4}$ del monte ore annuale, è di 231 ore (pari a circa 50 giorni di lezione).

In sintesi: il mancato conseguimento delle ore minime di frequenza comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva.

Tempo scuola 40 ore:

- il monte ore annuale per tutti gli alunni è di 1.320 ore (40 ore settimanali di lezione moltiplicate per 33 settimane di scuola);
- il minimo delle ore di presenza a scuola da assicurare per la validità dell'anno scolastico, pari ai $\frac{3}{4}$ del suddetto orario annuale personalizzato obbligatorio, ammonta a 990 ore;
- al di sotto di tale limite l'alunno non può essere ammesso alla classe successiva;
- il limite massimo di assenze, come riportato in tabella, pari ad $\frac{1}{4}$ del monte ore annuale, è di 330 ore (pari a circa 50 giorni di lezione).

In sintesi: il mancato conseguimento delle ore minime di frequenza comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva.

Scuola Secondaria di Primo grado

- il monte ore annuale per tutti gli alunni è di 990 ore;
- il minimo delle ore di presenza a scuola da assicurare per la validità dell'anno scolastico, pari ai $\frac{3}{4}$ del suddetto orario annuale personalizzato obbligatorio, ammonta a 743 ore;
- al di sotto di tale limite l'alunno non può essere ammesso alla classe successiva;
- il limite massimo di assenze, come riportato in tabella, pari ad $\frac{1}{4}$ del monte ore annuale, è di 247 ore (pari a circa 50 giorni di lezione).

Scuola Secondaria di Primo grado a tempo prolungato

- il monte ore annuale per tutti gli alunni è di 1188 ore;
- il minimo delle ore di presenza a scuola da assicurare per la validità dell'anno scolastico, pari ai $\frac{3}{4}$ del suddetto orario annuale personalizzato obbligatorio, ammonta a 891 ore;
- al di sotto di tale limite l'alunno non può essere ammesso alla classe successiva;
- il limite massimo di assenze, come riportato in tabella, pari ad $\frac{1}{4}$ del monte ore annuale, è di 297 ore (pari a circa 50 giorni di lezione).

Criteria di deroga

VISTA la delibera n.6 del 03/09/2018 del Collegio Docenti

VISTO il DPR 122/2009 e s.m.i. che prevede la possibilità di deroga a giudizio del Consiglio di classe e **purchè non pregiudichi la valutazione dell'alunno per l'ammissione alla classe successiva**

Il limite massimo delle assenze può essere superato nei seguenti casi :

- assenze per motivi di salute documentate con certificato medico
- terapie e/o cure programmate documentate con certificato medico
- assenze per malattie croniche certificate
- assenze per gravi motivi di famiglia giustificate dai genitori
- assenze per tardiva iscrizione non causata da inadempienza dei genitori (alunni stranieri e/o giostrai, inseriti tardivamente nel gruppo classe)
- assenze relative a ingressi posticipati e uscite anticipate, concessi sulla base di motivate richieste delle famiglie
- assenze sempre giustificate dai genitori con partecipazione ad attività agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal CONI
- mancata frequenza dovuta all'handicap o allo svantaggio socio - ambientale per gli alunni diversamente abili

- mancata frequenza dovuta alla frequenza di corsi di propedeutica musicale o di formazione di base presso il Conservatorio opportunamente documentata
- Ingressi posticipati, uscite anticipate motivate dalla patologia

Non rientrano nelle deroghe le assenze dell'alunno dovute a provvedimenti disciplinari

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Rosaria Perrotta

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3 c.2 D.lgsn.39/93)